TRIBUNALE di FROSINONE

-Sezione Civile-

Il Collegio composto dai Sigg. Magistrati

Dott. Stefano Troiani Presidente
Dott. Andrea Petteruti Giudice
Dott. Luigi Petraccone Giudice rel.-est.

ha emesso la seguente

O R D I N A N Z A

nel procedimento iscritto a ruolo il 20 marzo 2020 al **n. 886/20** RGACC, vertente

TRA

LORUSSO AVV. **PIERO** (CF: LRSPRI67M30A662E), rappresentato e difeso da sé medesimo *ex* art. 86 cpc, nonché, anche disgiuntamente, dall'Avv. Laura Totino.

RICORRENTE

E

PIERRON IMMOBILIARE SRL (PI: 08267451006), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Signor Angelo Pierron, con sede legale in Fiumicino (RM), alla Via Fontanile di Mezzaluna 401/403, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Sordi.

RESISTENTE

NONCHÉ

SDL CENTROSTUDI SRL IN LIQUIDAZIONE (CF e PI: 02650620129), in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro-tempore*, Dr. Pierfelice Minoia, con sede in Mazzano (BS) alla Via Padana Superiore n. 82/A, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni Lauro, Raffaella Lauro e Rachele Sannino.

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

Avente ad OGGETTO: Domanda *ex* art. 14 d.lgs. 150/11 di liquidazione degli onorari dovuti in relazione all'attività espletata nell'ambito del giudizio iscritto presso il Tribunale di Frosinone al nr. RG 2177/16, avente ad oggetto l'accertamento della pretesa usurarietà degli interessi applicati al contratto di *leasing* sottoscritto dal Cliente (all'epoca) patrocinato dall'Avv. Piero LORUSSO, ossia la PIERRON IMMOBILIARE SRL, e la BIPIELLE LEASING.

CONCLUSIONI:

-Parte ricorrente Avv. Prof. **PIERO LO RUSSO** ha così concluso:

Voglia l'On.le Tribunale di Frosinone adito:

accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dall'Avv. Prof. Piero Lorusso nei confronti della Pierron Immobiliare per l'attività professionale proficuamente espletata, *e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento delle somme debende oltre spese forfettarie, IVA e CPA, oltre spese vive documentate giusta nota spese oltre interessi legali ed interessi di mora ex artt. 3 e 4 D.LGS. n. 231/2002 nella misura fissata dall'art. 5 del D.LGS. n. 231/2002 a far data dal trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta di pagamento sino all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento ex art. 6 D.LGS. n. 231/2002 per i costi sostenuti per il recupero delle somme dovute a titolo di onorari, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con condanna di controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e per abuso del processo ex art. 88 c.p.c. e risarcimento del danno per lesione della dignità professionale e personale da parte della resistente e dei suoi procuratori.*

Si chiede il rigetto della domanda di chiamata in causa del terzo ed il rigetto della domanda spiegata da SDL nei confronti del ricorrente; in via subordinata, si chiede condannare la SDL al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'avv. Lorusso in misura determinata equitativamente e non superiore a € 25.000,00.

Last but not least, è solo il caso di sottolineare che tutte le eccezioni e le domande temerariamente e strumentalmente spiegate nel presente giudizio sono già state inammissibilmente proposte nel giudizio n.r.g. 20244/2020 che è stato definito dal Tribunale di Roma con ordinanza di accoglimento delle ragioni dell'avv. prof. Lorusso (all.) che ad oggi la Pierron non ha ancora inteso eseguire obbligando il ricorrente ad agire coattivamente.
Si chiede che il Giudicante trattenga la causa in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e senza la discussione ex art. 281 sexies con termine per note che non sono previsti nel presente rito di cognizione sommaria (cfr. Precisazione delle conclusioni rassegnate con le note scritte depositate in data 15.07.2022, giusta il provvedimento del 08.06.2022).
-Parte resistente **PIERRON IMMOBILIARE S.R.L.** ha così concluso:
Piaccia al Tribunale Ecc.mo ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, In via preliminare dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio intrapreso per omissione della richiesta di negoziazione assistita necessaria e prodromica all'azione giudiziale in subiecta materia; in via principale e nel merito rigettare la domanda di giudizio ex adverso avanzata poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, dando altresì atto che il Professionista Avv. Lorusso è già stato interamente saldato per le sue spettanze professionali e comunque per tutte le causali indicate in narrativa; Sempre in via principale, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda promossa da parte ricorrente, dichiarare la SDL Centrostudi obbligata a tener manlevata in la Pierron Immobiliare Srl da ogni e qualsiasi conseguenza e statuizione che sia rintracciata in danno della resistente. Sempre in via principale condannare parte ricorrente alla luce della lite temeraria al risarcimento ex art 96 cpc nella somma che il giudice riterrà di giustizia.
In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda promossa da parte ricorrente dichiarare non dovute le somme richieste dall'Avv. Lorusso e, dato atto del pagamento già avvenuto in suo favore da parte della Pierron immobiliare Srl, respingere la domanda e la pretesa azionata e comunque limitarla nei limiti di quanto stabilito nel contratto stipulato con la SDL Centrostudi.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Con richiesta di concessione del doppio termine per il deposito di comparsa conclusionale e relativa replica in ragione del rito seguito da controparte (quale ricorso per la liquidazione degli onorari). Ove il Magistrato ritenesse applicabile la normativa prevista per il rito speciale si chiede rinviare la causa per la discussione con termine per il deposito di note conclusionali (cfr. Precisazione delle conclusioni rassegnate con le note scritte depositate in data 13.07.2022, giusta il provvedimento del 08.06.2022);
-La terza chiamata in causa **SDL CENTROSTUDIO SRL IN LIQUIDAZIONE** ha così concluso:
In via preliminare, accertare il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte ricorrente;
-in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale per le ragioni di cui in narrativa, declinando la competenza in favore del Tribunale di Brescia; -In via principale, nel merito, rigettare la domanda formulata nei confronti di SDL Centrostudi S.r.l. in liquidazione in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
-In ogni caso, condannare l'avv. Piero Lorusso al pagamento a favore di SDL Centrostudi S.r.l. in liquidazione della somma di € 15.000,00 a titolo di penale per la violazione della convenzione sottoscritta, per tutte le motivazioni di cui in narrativa accertando, in subordine, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede con condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa nella misura della detta penale.
-In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento della domanda, limitare il rimborso ai soli importi effettivamente dovuti e provati;
-In ogni caso con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione al sottoscritto

procuratore che si dichiara antistatario (cfr. la precisazione delle conclusioni rassegnate con le note scritte depositate in data 14.07.2022, giusta il provvedimento del 08.06.2022).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Avv. LORUSSO proponeva ricorso *ex* art. 14 d.lgs. 150/11, deducendo:

- CHE in Roma, presso il proprio studio professionale, sito in Largo Messico n. 7, la PIERRON IMMOBILIARE SRL conferiva al ricorrente incarico di redigere e depositare idoneo atto di citazione dinanzi al competente Tribunale di Frosinone al fine di sentire dichiarare la gratuità del contratto bancario e la nullità della clausola relativa alla pattuizione di interessi usurari con riferimento al contratto di LEASING -LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE- stipulato per un importo complessivo di € 980.000,00, oltre accessori e spese;
- CHE la causa veniva iscritta a ruolo al n. RG 2177/2016;
- CHE il Valore della controversia era dunque pari ad almeno € 980.000,00 (ossia almeno pari all'importo finanziato e dunque ciò senza considerare i vari accessori);
- CHE con la sentenza n. 69/2020 venivano rigettate le domande attrici;
- CHE vane si erano rivelate le varie richieste di pagamento degli onorari maturati per l'attività professionale prestata, pari ad € 41.309,37.

La resistente, ossia la PIERRON Immobiliare S.r.l. si costituiva in giudizio eccependo anzitutto la improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della prodromica e obbligatoria procedura di "negoziazione assistita".

Rappresentava altresì che il rapporto tra l'Avv. LORUSSO e la PIERRON Immobiliare S.r.l. si fosse in realtà originato esclusivamente a seguito della stipula del contratto tra quest'ultima e la SDL Centrostudi Spa (cfr. il contratto per l'emissione di perizia relativa alla regolarità dei mutui e/o *leasing* – CONTRATTO GOLD-Evolutivo). Detto contratto prevedeva, infatti, dapprima l'affidamento del cliente alla SDL Centrostudi Spa e ai suoi professionisti-periti per lo studio e la redazione di una perizia per la valutazione dell'esistenza di vizi nei contratti bancari, e, a seguito della redazione della stessa, l'impegno formale del cliente contraente, vale a dire la PIERRON IMMOBILIARE S.R.L., di rivolgersi ad un professionista legale scelto dalla SDL Centrostudi Spa per l'introduzione del giudizio di merito, applicando a vantaggio del Cliente "*onorari di particolarissimo favore*".

In esecuzione di detto contratto, dunque, la PIERRON IMMOBILIARE SRL si rivolgeva -su indicazione dalla SDL Centro Studi- all'Avv. LORUSSO cui sin da subito la resistente bonificò la somma di € 3.817,58 a seguito di invio di regolare parcella per le competenze maturate.

In ogni caso, deduceva la resistente, il giudizio di primo grado veniva dall'Avv. LORUSSO ritenuto di valore indeterminato, salvo poi in sede di liquidazione degli onorari determinarlo nella misura -ritenuta del tuto spropositata- di € 980.000,00 (valore dell'intero contratto di *leasing*).

Concludeva, dunque, chiedendo:

- In via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio intrapreso per omissione della richiesta di negoziazione assistita necessaria e prodromica all'azione giudiziale in *subiecta materia*;
- Sempre in via preliminare, di differire l'udienza ai sensi dell'art 269 cpc ed autorizzare la chiamata in causa a manleva della SDL Centrostudi Spa con sede legale in MAZZANO (BS) alla Via Padana Superiore 82/b, 25080;
- In via principale e nel merito, di rigettare la domanda di giudizio *ex adverso* avanzata poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, dando altresì atto che il professionista Avv. Lorusso era già stato interamente saldato per le sue spettanze professionali e comunque per tutte le causali indicate in narrativa;
- Sempre in via principale, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda promossa da parte ricorrente, di dichiarare la SDL Centrostudi Spa obbligata a tener manlevata la Pierron Immobiliare Srl da ogni e qualsiasi conseguenza e statuizione che sia rintracciata in danno della resistente;

- Sempre in via principale, di condannare parte ricorrente alla luce della lite temeraria al risarcimento *ex* art 96 Cpc nella somma che il giudice riterrà di giustizia;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda promossa da parte ricorrente, di dichiarare non dovute le somme richieste dall'Avv. LORUSSO, e, dato atto del pagamento già avvenuto in suo favore da parte della PIERRON IMMOBILIARE SRL, respingere la domanda e la pretesa azionata e comunque limitarla nei limiti di quanto stabilito nel contratto stipulato con la SDL CENTROSTUDI SRL.

Con provvedimento del 16.11.2020, il giudice all'uopo delegato autorizzava la chiamata in causa del terzo, SDL Centro Studi Srl, e rinviava la causa all'udienza del 21.05.2021.

Si costituiva, dunque, in giudizio la SDL CENTROSTUDI SRL in liquidazione, la quale aderiva all'eccezione già avanzata da PIERRON IMMOBILIARE S.R.L. circa la improcedibilità per mancato esperimento della prodromica e obbligatoria negoziazione assistita.

Eccepiva, altresì, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Brescia in quanto il contratto richiamato dalla resistente al fine di giustificare la chiamata in causa della comparente società conteneva all'art. 15 la clausola relativa al "Foro Competente", che individuava nel Tribunale di Brescia il Foro deputato in via esclusiva alla risoluzione delle controversie relative all'esecuzione dello stesso.

Deduceva, infine, l'assenza di un titolo che giustificasse la chiamata in causa della SDL CENTROSTUDI SRL.

Ed, infatti, rilevava che in data 04.02.2016, PIERRON IMMOBILIARE S.R.L. stipulava con la società SDL, un contratto "Gold" con il quale, previa attività di pre-analisi effettuata sulla scorta della documentazione fornita dal cliente, commissionava a professionisti *ad acta,* l'elaborazione di una analisi contabile sul contratto di *leasing* stipulato dal cliente con la (ex) Italease, volta ad accertare l'errata applicazione di addebiti illegittimi.

Una volta redatto l'elaborato peritale, secondo lo schema contrattuale, SDL provvedeva ad indicare al cliente uno degli avvocati convenzionati (nello specifico l'Avv. LORUSSO) che, previo conferimento dell'incarico professionale, si sarebbe occupato di procedere stragiudizialmente ed eventualmente giudizialmente, nei confronti dell'istituto di credito, al fine di recuperare gli importi indebitamente applicati al cliente.

A sua volta, l'Avv. LORUSSO, nei suoi rapporti con SDL, aveva stipulato una convenzione professionale avente ad oggetto l'attività da prestare in favore dei clienti SDL, con l'indicazione di tutte le regole comportamentali alle quali il professionista si sarebbe dovuto attenere nell'esecuzione dell'incarico, regole poste nell'interesse dei clienti medesimi.

Il contratto "Gold" stipulato tra la SDL CENTRO STUDI e PIERRON IMMOBILIARE, all'art. 8 prevedeva che, qualora si manifestasse la necessità di procedere in giudizio, gli onorari "*non sono da includersi nel presente accordo e saranno, come per legge, trattati e corrisposti direttamente con i professionisti contro emissione di regolare fattura*".

La resistente PIERRON IMMOBILIARE S.R.L. aveva liberamente conferito espresso "mandato", *recte*: "procura" *ex* art. 83 c.p.c., determinando altresì l'insorgenza di un rapporto tra il professionista ed il proprio assistito rispetto al quale alcun obbligo di manleva avrebbe potuto essere assunto dalla SDL, dovendo ritenersi che la SDL fosse del tutto estranea a tale rapporto.

Orbene, rilevava altresì la terza chiamata in causa, che tra il contratto stipulato tra la PIERRON IMMOBILIARE SRL e la SDL CENTRO STUDI SRL e il contratto sottoscritto tra quest'ultima e l'Avv. LORUSSO sussisteva un collegamento negoziale. Il professionista infatti aveva ricevuto incarico professionale dalla PIERRON IMMOBILIARE solo ed esclusivamente in virtù della convenzione sottoscritta con la società SDL CENTRO STUDI, con la quale il legale aveva accettato di applicare ai clienti segnalati dalla associazione, un compenso composto da una parte fissa ed una parte variabile (ed eventuale), in ipotesi di esito positivo della causa o accordo transattivo stragiudiziale, non potendo, in ogni caso, richiedere *"somme maggiori e/o emolumenti diversi da quanto stabilito"* (cfr. art. 3 lett. c).

A norma della detta convenzione, il compenso sarebbe valso, per la parte fissa, come mero acconto in ipotesi di successo della vertenza, oppure, in ipotesi di soccombenza, come omnicomprensivo per l'attività svolta.
Vi sarebbe, dunque, un collegamento genetico e comunque funzionale, tra la convenzione ed il contratto di mandato tra cliente ed avvocato in virtù del quale i rapporti si integravano in maniera interdipendente per cui nascevano l'uno in ragione dell'altro e le condizioni dell'uno riverberavano i loro effetti anche sulla disciplina dell'altro.
A tal fine, all'art. 8 del contratto, che, con la sottoscrizione della convenzione, l'Avv. LORUSSO si era obbligato a rispettare, erano indicati proprio i compensi previsti a corrispondersi per la eventuale e successiva fase giudiziale ai legali convenzionati.
Secondo quanto stabilito al menzionato articolo si pattuiva espressamente che *"i compensi richiesti al cliente per l'assistenza legale/giudiziale del dominus sono presuntivamente quantificati in euro 700,00 circa, per ogni posizione giudiziale (perizia), oltre accessori di legge (il compenso per il domiciliata rio sarà invece di euro 350,00circa oltre accessori) ...(omissis)... tenuto fermo il restante (ovverosia il contributo unificato e le marche previste per legge ed il compenso del CTU laddove nominato dal giudice, determinato dal magistrato stesso)"* (cfr. art. 8).
Infine, la SDL CENTRO STUDI proponeva domanda riconvenzionale nei confronti dell'Avv. LORUSSO chiedendo che questi venisse condannato al pagamento della penale di € 15.000,00 in quanto il ricorrente, con la pretesa avanzata nei confronti del cliente, aveva violato l'accordo sottoscritto con SDL, a norma del quale *"L'avvocato, proprio in ragione del fatto che il cliente ha sottoscritto preventivamente il contratto con il SDL Centrostudi S.p.A., non potrà pretendere dall'assistito, cui egli viene segnalato, somme maggiori e/o emolumenti diversi da quanto stabilito, salvo le spese di notifica e del contributo unificato"* (cfr. art. 3 lett. c).
Tale condotta è sanzionata dalla stessa convenzione, nell'ambito della quale si statuisce che, qualora l'avvocato *"dovesse richiedere una parcella maggiore di quanto concordato con SDL Centrostudi S.p.A. o proporre patti aggiuntivi o modificativi di quota lite, dovrà corrispondere, a titolo di penale, una somma pari ad euro 15.000,00 per pratica"* (cfr. art. 3 lett. m).
Concludeva, dunque, chiedendo: *"-In via preliminare, accertare il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte ricorrente; -In via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale per le ragioni di cui in narrativa, declinando la competenza in favore del Tribunale di Brescia; -In via principale, nel merito, rigettare la domanda formulata nei confronti di SDL Centrostudi S.r.l. in liquidazione in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di cui in narrativa; -In ogni caso, condannare l'avv. Piero Lorusso al pagamento a favore di SDL Centrostudi S.r.l. in liquidazione della somma di € 15.000,00 a titolo di penale per la violazione della convenzione sottoscritta, per tutte le motivazioni di cui in narrativa accertando, in subordine, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede con condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa nella misura della detta penale. -In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento della domanda, limitare il rimborso ai soli importi effettivamente dovuti e provati; - In ogni caso con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario".*
All'udienza del 24.05.2021, il giudice delegato, ritenendo che le dedotte questioni preliminari, circa la improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e circa la (pretesa) incompetenza territoriale del Tribunale adito, per essere competente in via esclusiva il Foro di Brescia, potessero essere definite unitamente al merito e ritenendo altresì che la causa potesse dirsi sufficientemente istruita, e, quindi, matura per la decisione, rinviava all'udienza del 21.12.2021 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione.
All'udienza del 25.07.2022 (così differita a seguito di provvedimento del 03.12.2021), il giudice all'uopo delegato -a scioglimento della riserva assunta, su indicazione del Collegio, a seguito di

"trattazione scritta", giusta il provvedimento del 08.06.22- riservava la causa in decisione, all'uopo rimettendola al Collegio *ex* art. 14 d.lgs. 150/11, e assegnava alle Parti termine per note conclusionali sino al 30 settembre 2022 nonché ulteriore termine sino al 20 ottobre 2022 per eventuali repliche (cfr. Cass. 37137/22 circa la legittimità della trattazione cartolare).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre osservare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Tribunale, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *questiones* sollevate dalle parti, dovendo limitarsi alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, poiché quelle restanti dovranno considerarsi semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Pertanto, non saranno prese in esame le questioni non rilevanti ai fini della decisione. Né potranno essere trattate, evidentemente, tutte le questioni proposte tardivamente: difatti, le preclusioni derivanti dal mancato rispetto dei termini perentori, in quanto volte a tutelare anche l'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, devono essere rilevate d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (Cass. Sez. 1, n. 3806 del 2016; Cass. sez. 6, n. 11282 del 2018; Cass. Sez. 1, n. 24040 del 2019; Cass. S.U. n. 157 del 2020; Cass. Sez. 2, n. 17121 del 2020). Nella specie, tale (ossia tardivo) deve ritenersi il deposito delle note di replica da parte dell'Avv. LORUSSO, avvenuto solamente in data 21.10.2022 e dunque in spregio al termine assegnato dal Tribunale e fissato al 20.10.2022. Pertanto, deve disporsi lo stralcio delle note di replica tardivamente depositate dal ricorrente e relativi allegati (peraltro senza la benché minima giustificazione/autorizzazione).

Circa l'eccezione sollevata dalla resistente e dalla terza chiamata in causa relativa al mancato esperimento della prodromica e obbligatoria negoziazione assistita *ex* art. 3, comma 7, D.L. n. 132/2014, deve osservarsi che il comma 7 dell'art. 3, d.l. 132/2014, conv. con mod. in l. 162/2014, dispone che la disciplina di cui al comma 1 dello stesso art. 3 in tema di negoziazione assistita c.d. obbligatoria non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente (come previsto nelle cause di cui all'art.14 D.Lvo n.150/2011).

Rientrando il presente procedimento proprio tra quelli nei quali la parte può stare in giudizio personalmente, esso risulta evidentemente escluso dall'obbligatorio espletamento della suddetta condizione di procedibilità (indi a prescindere dalla circostanza che la parte non abbia inteso avvalersi di tale facoltà, nominando un difensore).

Circa l'asserita incompetenza del Tribunale adito in quanto, come dedotto da SDL CENTRO STUDI, l'art. 15 della convenzione sottoscritta tra la terza chiamata in causa e il ricorrente individua quale Foro competente esclusivo il Tribunale di Brescia, si osserva che la predetta disposizione trova applicazione nei soli rapporti tra le parti che abbiano sottoscritto la convenzione di cui trattasi.

Nella specie, il giudizio è stato introdotto dall'Avv. LORUSSO, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, non già nei confronti dell'associazione, bensì nei confronti del solo Cliente, PIERRON IMMOBILIARE (che non ha sottoscritto il predetto accordo).

La norma testé citata (art. 14 d.lgs. 150/11) prevede che in casi del genere la competenza spetti (salvo che si tratti di Foro del consumatore: Cass. 8406/22) *"all'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera"*.

In siffatto giudizio, la SDL CENTRO STUDI è stata chiamata in causa (previa autorizzazione del giudice all'uopo delegato dal Collegio) da PIERRON IMMOBILIARE per esserne manlevata in caso di condanna.

All'uopo giova indi rilevare come, in tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, *anche se pattuito come esclusivo*, sia *derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 cpc, sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure*

in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione (cfr. Cass. 26910/20, Cass. 33150/18, Cass. 20310/16, etc.). Nella specie ciò non è avvenuto, non avendo indicato la SDL nessuno dei suddetti criteri, per cui, trattandosi di cause connesse, *ex* art. 33 cpc, la competenza deve ritenersi ormai radicata dinanzi a codesto Collegio (essendo parimenti pacifico che *in tema di procedimento speciale di liquidazione di onorari di avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, qualora sia proposta una domanda che ampli l'oggetto del giudizio, senza esorbitare dalla competenza del giudice adito,* essa, ove si presti, come nella specie, ad *un'istruzione sommaria,* deve essere *trattata con il* medesimo *procedimento di cui all'art. 702-bis c.p.c.*: Cass. 6321/22).

Infine, con riferimento all'eccezione sollevata dall'Avv. LORUSSO circa la inammissibilità della chiamata in causa del terzo, stante la specialità del rito *ex* art. 14 d.lgs. 150/11, si osserva quanto segue.

A parere di questo Collegio è da ritenersi del tutto legittima e pienamente ammissibile la chiamata in causa della SDL CENTRO STUDI, per le seguenti ragioni.

Infatti, per quanto sia vero che il procedimento di cui all'art. 14 d.lgs. 150/11 sia un rito speciale che trova applicazione solo ed esclusivamente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati e che in tale procedimento indi non possano e non debbano trovare ingresso domande diverse da quelle relative a tali liquidazioni, stante appunto la specialità del rito, pur tuttavia, è da ritenersi parimenti pacifico che la chiamata in causa del terzo sia da reputarsi ammissibile laddove il convenuto deduca ed alleghi che sia stato proprio detto terzo a conferire il mandato al difensore.

Va osservato, infatti, che il costante orientamento interpretativo di legittimità ha affermato la necessità di distinguere tra il conferimento della procura alla lite e l'affidamento del mandato professionale: mentre la procura "*ad litem*" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, l'affidamento del mandato professionale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto "contratto di patrocinio") con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (secondo la Cass. è proprio quest'ultimo il *negozio bilaterale generatore del diritto al compenso*: cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6905 del 11/03/2019).

Pertanto tra la parte ed il difensore si stabilisce -con il conferimento dell'incarico- un rapporto interno extraprocessuale che è ben distinto dalla procura alle liti, ed è disciplinato dalle norme di un ordinario mandato di diritto sostanziale, con l'ulteriore conseguenza che non sussiste una corrispondenza diretta dal punto di vista soggettivo fra la procura alle liti ed il contratto di patrocinio, tale per cui dal mandato processuale rilasciato da un soggetto a favore di un legale debba necessariamente evincersi l'esistenza di un contratto di patrocinio fra le medesime parti, ben potendo verificarsi che ad assumere la qualità di cliente sia, indipendentemente dalla provenienza della procura *ad litem*, un diverso soggetto che abbia affidato il patrocinio al legale nell'interesse di un terzo, il quale, solo ai fini dell'eventuale attività giudiziale abbia rilasciato la menzionata procura alle liti (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6905 del 11/03/2019; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14276 del 08/06/2017; Cass. n. 184450/14; Cass., n.13963/06; Cass. 7926/04, nonché Cass. 8863/21).

Del resto, il rigore formale che presidia il conferimento della procura e la sua stessa esistenza resta indifferente e privo di rilievo in relazione al mandato professionale, che dipende dunque solo dall'accertato esercizio di una valida difesa in favore del cliente stesso, talché persino la riscontrata mancanza del rituale conferimento della procura all'avvocato non costituisce un fatto ostativo per il riconoscimento in suo favore del diritto al compenso maturato per l'attività giudiziale espletata, proprio in ragione della menzionata differente funzione assolta dalla stessa procura e dal sottostante mandato professionale, attesa la preminente rilevanza dello svolgimento di una determinata attività giudiziale posta in essere dal medesimo professionista, che sia riconducibile alla parte assistita e su di essa riversi effetti giuridici (cfr., al proposito, Cass., sez.VI,

6/2/2015, n.2321), rendendosi così idonea a perfezionare l'instaurarsi di un rapporto di patrocinio con la parte rappresentata, che assume la veste di destinataria della situazioni derivanti dal processo.
Nella specie, invero, vengono in evidenza due diversi contratti: il primo, tra la PIERRON IMMOBILIARE e la SDL CENTROSTUDI (cd. contratto "Gold" stipulato in data 04.02.2016), e il secondo, sottoscritto da quest'ultima e il professionista Avv. LORUSSO, in data 20.09.2016.
I due contratti sono strettamente interconnessi tra loro in quanto il secondo è stato stipulato solo ed esclusivamente in virtù della convenzione sottoscritta da PIERRON IMMOBILIARE SRL con l'associazione.
In particolare, con la stipula della predetta convenzione, il professionista si è impegnato al rispetto di quanto pattuito nel contratto che la SDL CENTROSTUDI ha stipulato con il Cliente.
Nella convenzione, infatti, si statuisce che *"seppur la procura sia stata conferita dal cliente all'avvocato, proprio perché già il detto cliente ha sottoscritto altro contratto con il SDL Centrostudi S.p.A., precedente al conferimento del mandato alle liti, è assolutamente vietato all'avvocato di richiedere ulteriori e/o diverse somme"*.
È evidente, dunque, come tale pattuizione debba reputarsi vincolante anche nel rapporto tra la PIERRON IMMOBILIARE e l'Avv. LORUSSO secondo lo schema del contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 cc.
Il professionista, infatti, ha aderito alla stipulazione in favore del cliente con l'accettazione della *procura ad litem* conferitagli alle condizioni, a lui pacificamente note, concordate dal cliente con la SDL CENTROSTUDI.
All'uopo l'Avv. LORUSSO disconosce la propria sottoscrizione apposta sulla convenzione stipulata con la SDL CENTRO STUDI e per l'effetto chiede dichiararsi l'inutilizzabilità della documentazione prodotta da quest'ultima e da PIERRON IMMOBILIARE volta a dimostrare la sussistenza di un valido accordo tra le parti.
Eccepisce, in particolare, il ricorrente -*ex* artt. 2712-2719 cc- che vi sarebbe un difetto di corrispondenza fra la realtà storica e la riproduzione meccanica della documentazione prodotta dalla resistente.
L'eccezione del ricorrente non può però essere accolta.
Ed infatti, le controparti (così come il ricorrente) hanno prodotto copie telematiche dei suddetti documenti, in conformità alla normativa anti-*covid* all'epoca vigente, che dispone(va) il deposito esclusivamente in via telematica (di copia conforme) degli atti di causa.
La documentazione depositata dalla resistente e dalla terza chiamata in causa, dunque, risulta pienamente idonea a dimostrare la sussistenza di un valido accordo tra il professionista e la SDL CENTRO STUDI. Tale accordo, come sopra evidenziato, appare strettamente "legato" al contratto precedentemente stipulato tra l'Associazione e il Cliente, di guisa che deve ritenersi vincolante per il professionista l'applicazione dei compensi così come pattuiti nell'accordo.
Peraltro, è da reputarsi *inidonea una contestazione generica* quale è quella in esame (cfr. *ex multis* Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12794 del 13/05/2021, secondo cui *in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro e circostanziato, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta*; nello stesso senso tra le tante si veda anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 17526 del 02/09/2016, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1250 del 19/01/2018). Nel caso in esame il ricorrente non allega, non chiarisce e non specificia quali sarebbero gli elementi attestanti la non corrispondenza *tra realtà fattuale e realtà riprodotta*.
Peraltro in ogni caso la contestazione di cui all'art. 2712-2719 c.c. *non impedisce* comunque *al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni* (v. Cass. 9439/10, Cass. 14950/18, Cass. n. 1324 del 18/01/22, etc.).

Nella specie tale conformità si desume tra gli altri anche dal fatto che tratto, forma ed andamento della (contestata) sottoscrizione/sigla apposta in calce alla suddetta convenzione datata 20\9\2014 appare del tutto sovrapponibile alla sottoscrizione apposta dal ricorrente a margine della procura *ad litem* e tutto ciò senza considerare che "*il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della* confessione": Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22460 del 27/09/2017). Nella fattispecie un simile (implicito) riconoscimento stragiudiziale può ravvisarsi senza dubbio nella parcella n. 6/2016 del 17/02/2016, redatta su carta intestata dell'"AVV. PROF. PIERO LORUSSO" e inviata al cliente, oggi resistente, "Pierron Immobiliare" laddove in oggetto è scritto (dall'Avv. LORUSSO) "*PAGAM SPESE LEGALI PRATICA SDL PIERRON IMMOBILIARE*".

Né vale la doglianza pure mossa dal ricorrente circa l'asserita nullità di tale accordo in quanto privo della forma scritta *ad substantiam* e comunque perché verrebbero concordati onorari che vanno sotto i minimi.

Al riguardo, infatti, si osserva che le previsioni di limitazione dei compensi contenute nelle convenzioni sono pienamente legittime. Invero, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione citata dal ricorrente a sostegno della propria doglianza (cfr. SU n. 25830/19) si riferisce ad una fattispecie *ante* Legge *Bersani*, ossia ante abrogazione dei minimi tariffari.

L'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla legge n. 248 del 2006, infatti, ha abolito, nei rapporti tra professionista e cliente i minimi tariffari (ed invero neppure il giudice allorchè deve procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza è tenuto al rispetto dei minimi, poichè *in tema di liquidazione delle spese processuali non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili*: cfr. *ex multis* Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021 e tra le tante altre, Cass. 19989/21; e nello stesso senso, in precedenza, Cass. 30286/17, Cass. 2386/17, Cass. 11601/18, etc.; nonché, più in generale, circa il potere del giudice di procedere discrezionalmente alla determinazione del compenso, si vedano Cass. 5798/19, Cass. 8399/19 nonché Cass. 20289/2015, etc.).

Né è vero che la pattuizione relativa agli onorari dell'Avv. LORUSSO non sia stata redatta per iscritto, in violazione di quanto disposto dall'art. 2233 co. 3 cc.

Ed infatti l'art. 3, alla lettera C (pag. 2), del contratto/"mandato" intervenuto tra la SDL e l'Avv. LORUSSO (allegato *sub* 3 dalla SDL) determina sia pure *per relationem* l'importo dovuto al professionista rinviando a quanto espressamente pattuito all'art. 8 dell'altro Contratto (allegato *sub* 2 da SDL, oltre che dalla PIERRON): cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20555 del 29/09/2020, laddove chiarisce, sia pure con riguardo a diversa fattispecie, che *il requisito della forma scritta non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre* del compenso, *ben potendo detta indicazione essere soddisfatta attraverso il richiamo, per iscritto, anche "per relationem", a criteri* (esterni) *prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili*, come nella specie. Per quanto sopra motivato, appare dunque dimostrata e provata la sussistenza di un valido accordo scritto -da un lato- tra l'associazione e il Cliente (in virtù del quale a quest'ultimo sarebbero stati applicati peraltro da parte del professionista scelto e individuato dalla SDL CENTRO STUDI compensi "di particolare favore") e -dall'altro- una convenzione stipulata successivamente al predetto accordo tra l'associazione e il professionista, con la quale dunque l'Avv. LORUSSO si

impegnava altresì al rispetto di quanto pattuito nel precedente contratto tra la resistente e la terza chiamata in causa.
Tanto precisato, occorre indi rilevare come PIERRON IMMOBILIARE abbia dedotto e provato di aver bonificato al professionista, in data 16.02.2016, la somma (pattuita) di (complessivi) € 3.817,58 (importo comprensivo di onorario, spese ed accessori di legge) come da parcella tempestivamente inoltrata dall'Avv. LORUSSO alla resistente.
Tale parcella, stante i pregressi accordi intrapresi tra le parti in virtù delle convenzioni sopra richiamate, è da intendersi *omnia*-comprensiva dell'intero giudizio patrocinato dall'Avv. LORUSSO dinanzi all'intestato Tribunale e difatti riporta nell'oggetto: *"Pagam. Spese legali pratica SDL Pierron Immobiliare"*, riferendosi dunque genericamente all'intera pratica senza alcuna precisazione in ordine all'eventuale imputazione della somma ad un mero acconto.
E d'altronde, il predetto importo è appena leggermente inferiore ai minimi tariffari applicabili tenendo conto del D.M. 55/2014 relativo allo scaglione delle cause *"indeterminabili-complessità bassa"*, che ammonta ad € 3.972,00 (che poi è lo scaglione indicato dall'Avv. LORUSSO nella citazione del giudizio iscritto al nr. RG 2177/16 dell'intestato Tribunale). Nella specie infatti si trattava di un giudizio introdotto dall'odierno ricorrente, Avv. LORUSSO, nell'interesse della odierna resistente, PIERRON IMMOBILIARE, volto a far dichiarare la gratuità del contratto bancario e la nullità della (SOLA) clausola relativa alla pattuizione di interessi usurari con riferimento al contratto di LEASING - LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE (relativo all'immobile, nella specie fabbricato industriale, costituito da quattro unità immobiliari, sito nel comune di Anagni, in via Casilina km 61,500) stipulato con la BIPIELLE LEASING SPA, per un importo finanziato di € 980.000,00 oltre imposte.
Dunque, è da reputarsi del tutto spropositata e priva di alcun fondamento la richiesta di pagamento della somma di € 41.309,37. Innanzitutto, perché tale importo è stato determinato applicando uno scaglione errato, ossia uno scaglione individuato sulla base dall'intero valore del contratto di *Leasing* stipulato dalla PIERRON IMMOBILIARE (ovvero, scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00) mentre in realtà lo scaglione -da determinarsi in base alla domanda (relativa alla sola nullità degli interessi, asseritamente usurari, e non anche dell'intero contratto)- ove calcolato in base agli interessi asseritamente non dovuti dal Cliente (per complessivi € 141.142,17: cfr. pag. 22 della CTP allegata alla citazione) è di gran lunga inferiore, rientrando in quello che va da € 52.000,01 ad € 260.00,00 (e tale sarebbe stato anche nell'ipotesi in cui fosse stato calcolato sulla base del valore indeterminato della causa patrocinata, come peraltro all'epoca indicato dall'Avv. LORUSSO). In secondo luogo, perché nella determinazione degli onorari dell'Avvocato (diversamente da quanto preteso dal ricorrente) in ogni caso *deve tenersi conto anche dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal cliente, senza che tale valutazione costituisca violazione del principio per cui l'obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato* (cfr. Cass. 2863/14): nella fattispecie il Tribunale (adito dall'Avv. LORUSSO), oltre a rigettare tutte le domande proposte dalla PIERRON (appunto patrocinata dall'Avv. LORUSSO), ha altresì condannato l'attrice (ossia la PIERRON) a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidandole in complessivi € 13.430,00 oltre accessori di legge.
In definitiva, deve ritenersi pienamente dimostrato: 1) sia che le parti abbiano concordato (per iscritto) l'ammontare del compenso dovuto all'Avv. LORUSSO per l'attività professionale (nella misura di complessivi € 3.817,58); 2) sia che la PIERRON IMMOBILIARE ha versato quanto concordato estinguendo ogni debito verso l'odierno ricorrente.
Infine, in ordine alla domanda riconvenzionale avanzata dalla terza chiamata in causa, SDL CENTROSTUDI, della cui ammissibilità per quanto sopra detto ivi non può dubitarsi, deve osservarsi quanto segue.
L'associazione spiega domanda riconvenzionale nei confronti dell'Avv. LORUSSO chiedendo che questi venga condannato al pagamento della penale di € 15.000,00 così come disposto dall'art. 3, lett. m, della convenzione stipulata tra l'associazione e il professionista in data 20.09.2016, in

quanto ha posto in essere una condotta meritevole di censura poiché *violativa* dell'art. 3, lett. c, della medesima convenzione.
Ebbene, questo Collegio ritiene che la domanda possa trovare accoglimento.
E infatti, con la pretesa avanzata nei confronti del cliente, l'Avv. LORUSSO ha violato l'accordo sottoscritto con SDL, a norma del quale *"L'avvocato, proprio in ragione del fatto che il cliente ha sottoscritto preventivamente il contratto con il SDL Centrostudi S.p.A., non potrà pretendere dall'assistito, cui egli viene segnalato, somme maggiori e/o emolumenti diversi da quanto stabilito, salvo le spese di notifica e del contributo unificato"* (art. 3 lett. c).
È la stessa convenzione, al riguardo, a prevedere la specifica sanzione applicabile in caso di violazione della sopra menzionata disposizione.
L'art. 3, lett. m, infatti prevede che, qualora l'avvocato *"dovesse richiedere una parcella maggiore di quanto concordato con SDL Centrostudi S.p.A. o proporre patti aggiuntivi o modificativi di quota lite, dovrà corrispondere, a titolo di penale, una somma pari ad euro 15.000,00 per pratica"* (cfr. art. 3 lett. m).
Da quanto sopra, stante la condotta posta in essere dall'Avv. LORUSSO, deve ritenersi dovuto il pagamento in favore della SDL CENTRO STUDI della penale di € 15.000,00, così come convenzionalmente pattuito tra le parti. Né detta penale si reputa eccessiva.
Va altresì accolta la domanda proposta *ex* art. 96 comma 3 cpc dalla PIERRON, anche in ragione di quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la condanna *ex* art. 96, co. 3, cpc è volta a salvaguardare gli interessi della parte vittoriosa da eventuali abusi della "*potestas agendi*" ossia dall'eventuale utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte (v. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 22405 del 13/09/2018; ed, invero, da ultimo, la Suprema Corte è pervenuta ad un approdo ulteriore, statuendo che la condanna *ex* art. 96, co. 3, cpc, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata *ex* art. 96, co. 1 e 2, cpc, e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale: la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "*abuso del processo*": Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019 nonché Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020).
Nella specie, non può non ritenersi sussistente un'ipotesi di abuso della *potestas agendi*, stante l'assoluta pretestuosità oltre che la totale infondatezza della domanda avanzata dall'Avv. LORUSSO, il quale non solo ha taciuto la sussistenza dell'accordo con SDL CENTRO STUDI, in virtù del quale ha assunto l'incarico di patrocinare la causa in favore della PIERRON IMMOBILIARE, ma ha altresì omesso di riferire di aver già percepito da quest'ultimo il pagamento della somma di € 3.817,58 come da parcella dallo stesso professionista inviata, giungendo finanche a disconoscere sia la scrittura privata sottoscritta con l'associazione che il bonifico ricevuto dalla resistente, con relativa parcella (cfr. allegati 6 e 7 alla comparsa di costituzione della PIERRON).
In applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste interamente a carico del ricorrente e vanno liquidate applicando il parametro medio dello scaglione delle cause di valore sino ad € 52.000,00 (D.M. n. 55/2014) atteso che l'Avv. LORUSSO ha agito per chiedere la liquidazione in suo favore di un importo complessivo pari ad € 41.309,37 (cfr., *ex multis*, Cass. SU. n 19014/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27871 del 23/11/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 536 del 12/01/2011; ed anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018). Il ricorrente quindi va condannato a rimborsare le spese di lite, come sostenute da entrambe le parti, in eguale misura, indi avendo riguardo al suddetto scaglione (che va da € 26.000,01 ad € 52.000,00; cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7674 del 21/03/2008, secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d'ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a

carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio; nello stesso senso, tra le tante, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23552 del 10/11/2011, Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 2492 del 08/02/2016, etc.), e, per quanto riguarda la sola SDL, con distrazione in favore dei procuratori, per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Frosinone, Sezione Civile, in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. RIGETTA la domanda proposta dall'Avv. PIERO LORUSSO;

2. ACCOGLIE integralmente la domanda riconvenzionale avanzata dalla SDL CENTRO STUDI SRL e per l'effetto condanna l'Avv. PIERO LORUSSO a versare a quest'ultima l'importo di complessivi € 15.000,00;

3. CONDANNA l'Avv. LORUSSO alla rifusione delle spese di lite in favore di PIERRON IMMOBILIARE SRL e di SDL CENTRO STUDI SRL, liquidandole in € 7.254,00 per ciascuna di esse, oltre accessori come per legge (spese generali al 15%, IVA e CPA), e, per quanto riguarda la sola SDL, con distrazione in favore dei procuratori, per dichiarato anticipo;

4. CONDANNA l'Avv. PIERO LORUSSO -*ex* art. 96, comma III, c.p.c.- a versare alla PIERRON IMMOBILIARE SRL la somma, equitativamente determinata, di complessivi € 5.000,00.

Si comunichi.

Così deciso in Frosinone, dall'intestato Tribunale, nella camera di consiglio del 14.03.2023, su relazione del giudice delegato, altresì quale giudice relatore-estensore.

Il giudice relatore-estensore
dott. Luigi Petraccone

Il Presidente del Collegio
dott. Stefano Troiani

IL GIUDICE
Dott. Stefano Troiani

TRIBUNALE DI FROSINONE
DEPOSITATO
21 MAR. 2023
IL CANCELLIERE